

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2617)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4143)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1967*

**Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli  
incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le competenze per vacanza e le indennità di soggiorno dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai

delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000.

Le indennità di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui è compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.

#### Art. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza è dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, l'indennità supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176.